



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 42 del 28-07-14

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20:00** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MATTEI DAVIDE	P	LORENZI MATTEO ANTONIO	P
MACULAN VALENTINA	P	FEDELI PAOLO	P
LOBBA PAOLO	P	MARTINI RENATO	P
TAGLIAPIETRA STEFANIA	P	MARINI GIANCARLO BATTISTA	P
MARINI ROBERTO	P	FABRELLO MARIO	P
FILIPPI MATTEO	P	FONTANA MASSIMO	A
FILIPPI ANDREA	P		

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Partecipano alla seduta la dr.ssa Bertoldi, responsabile del servizio finanziario e il revisore del conto, dr. Angelo Bacchin.

Il dibattito è riportato all'interno del verbale sulla determinazione delle aliquote dell'imposta municipale unica.

Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola, il Sindaco, Presidente dell'assemblea, pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 639 a 704 della Legge n. 147/ 2013, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C);

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 704 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n° 204 (TARES);

DATO ATTO CHE:

- con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);
- con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in data odierna, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;

TENUTO CONTO CHE per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dal Comune alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa. Si fa quindi riferimento ai servizi la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune, per i quali non sia possibile quantificare in modo puntuale il beneficio nei confronti di ciascun cittadino e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'utilizzo individuale;

RITENUTO, secondo quanto esposto nel punto precedente, di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili da coprire, anche parzialmente, attraverso il gettito TASI:

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.046.276,50
Funzioni di polizia locale (al netto di entrate correlate)	29.880,00
Funzioni di istruzione pubblica (al netto di entrate correlate)	168.205,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	154.450,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (escluso smaltimento rifiuti)	52.200,00
Funzioni nel settore sociale	183.966,00

Totale	1.634.977,50
--------	--------------

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare stabilita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RITENUTO OPPORTUNO di stabilire, come proposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 40 del 30.06.2014, le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) a parziale copertura del costo dei servizi indivisibili come sopra specificati:

FATTISPECIE	ALiquOTA	DETRAZIONI
Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze.	1,6 per mille	-----
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati.	1,6 per mille	-----
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	-----
Aliquota aree fabbricabili	0,00 per mille	-----

PRECISATO che, nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore, la TASI è dovuta per il 30 % dall'occupante, mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2014, risulta compatibile con i costi dei servizi indivisibili come sopra individuati per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 28,84%;

VERIFICATO che con l'applicazione delle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 169 della legge n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dall'1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario;

PRESO ATTO del Decreto 29 aprile 2014 - Ministero dell'Interno che recita: "Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti:

Voti a favore n. 9

Voti contrari n. 2 (Martini e Marini Giancarlo Battista)

Astenuti n. 1 (Fabrello)

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.046.276,50
Funzioni di polizia locale (al netto di entrate correlate)	29.880,00
Funzioni di istruzione pubblica (al netto di entrate correlate)	168.205,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	154.450,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (escluso smaltimento rifiuti)	52.200,00
Funzioni nel settore sociale	183.966,00
Totale	1.634.977,50

2. DI APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2014:

FATTISPECIE	ALiquOTA	DETRAZIONI
Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze.	1,6 per mille	-----
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati.	1,6 per mille	-----
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	-----
Aliquota aree fabbricabili	0,00 per mille	-----

3. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

5. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano garantiranno, per l'anno 2014, un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili nella misura stimata del 28,84 % e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;

6. DI DARE ATTO che, nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore, la TASI è dovuta per il 30 % dall'occupante, mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 24 del regolamento IUC;

7. DI DARE ATTO, altresì, che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

8. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.lgs.n.267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

Voti a favore n. 12

Voti contrari n. //

Astenuti n. //

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 12-08-14 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 12-08-14, al 27-08-14, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL VICE-SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA PAOLA MARCHIORI

ATTESTA

- Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL VICE-SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA PAOLA MARCHIORI

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-07-14:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 12-08-14

IL VICE-SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA PAOLA MARCHIORI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 12-08-14

*Il funzionario incaricato
Villanova Monica*